



Istituto Nazionale di Statistica

RICHIESTA di PRESENTAZIONE OFFERTA

Oggetto: **Trattativa diretta n. 5665538 per acquisto fornitura dati anagrafici e opere pubblicate degli editori italiani per gli anni 2023-2026, per la durata complessiva di 25 mesi**

Con riferimento alla Scheda Tecnica allegata che illustra l'oggetto specifico della fornitura (allegato b), si chiede all'Operatore Economico di voler produrre la seguente documentazione amministrativa:

- a) Dichiarazioni integrative in conformità all'allegato 1;
- b) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari in conformità all'allegato 2;
- c) Dichiarazione di "pantouflage – revolving doors" in conformità all'allegato 3;
- d) Patto di integrità in conformità all'allegato 4;
- e) Garanzia definitiva in conformità al fac-simile di cui all'allegato 5;
- f) Documento di gara unico europeo – DGUE.

Le dichiarazioni di cui alle lett. c) e d) dovranno essere rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e dovranno essere firmate digitalmente o, in caso di firma olografa, corredate di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. È sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento.

La prestazione sarà affidata all'Operatore Economico contattato mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici") e verrà svolta sul Sistema di e-Procurement MePA pubblicate al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

La partecipazione alla procedura e la presentazione dell'offerta è da intendersi quale accettazione integrale ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella presente lettera di invito a presentare offerta e negli allegati, nonché di tutta la ulteriore documentazione ufficiale.

L'importo a base d'asta per la fornitura, come meglio dettagliata nella Scheda Tecnica (allegato b), è di Euro 32.000,00 oltre IVA.

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER PARTE ISTAT E RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del progetto per parte Istat è la dott.ssa Barbara Vaglianti (tel. 06/46737309 e-mail vagliant@istat.it).

La Società dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile.

Sarà compito delle suddette figure di coordinare e monitorare l'erogazione della fornitura sino alla relativa completa esecuzione.

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come Operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml";
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".



Istituto Nazionale di Statistica

Il file “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritto con una firma digitale che consenta di conservarne il formato *XML*, ad es. con la firma *CAdES* (con estensione *.p7m*), dal Legale Rappresentante dell’Impresa e presentata dal singolo operatore economico compilato in tutte le Sezioni pertinenti indicando se la documentazione è presente nel FVOE dell’operatore economico.

In caso di impedimenti, l’operatore economico dovrà produrre, caricando a Sistema, il Documento di gara unico europeo in formato *.pdf*, compilato in tutte le parti pertinenti e sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa.

3. FVOE POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94-95-98 D.LGS 36/2023

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

Si rammenta che:

- l’applicazione FVOE prevede un meccanismo di richiesta da parte della Stazione appaltante e di approvazione da parte dell’Operatore economico dell’accesso ai documenti dell’OE;
- è necessaria la preliminare registrazione presso il portale ANAC da parte di ogni operatore economico (cfr. istruzioni reperibili alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria ove richiesta ed alle ulteriori azioni previste dal Codice.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l’operatore economico affidatario che occupa:

- un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L’operatore economico dovrà, altresì presentare tutte le Dichiarazioni Integrative conformi al facsimile di cui all’allegato 1.

6. DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico dovrà produrre



Istituto Nazionale di Statistica

la Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente procedura, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. È necessario comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati, nonché al nominativo del "Responsabile della Fornitura" (con i suoi riferimenti, email, PEC ...) con dichiarazione conforme al facsimile allegato alla presente (*Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari* - allegato 2).

7. DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS

L'operatore economico dovrà presentare la Dichiarazione relativa al conferimento di incarichi professionali ad ex dipendenti conforme al facsimile *Dichiarazione di "pantouflage – revolving doors"* di cui all'allegato 3.

8. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà sottoscrivere il Patto di integrità di cui all'allegato 4.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

9. IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.4, l'operatore economico non è tenuto al versamento dell'imposta di bollo per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00."

10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario dovrà presentare la garanzia conforme all'allegato 5, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice, in favore dell'Istat.

In particolare, l'importo della garanzia è pari al 5% del valore del contratto. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, **non trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.**

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto N. 000014116X61, in essere presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO intestato all'Istituto Nazionale di Statistica (IBAN: IT26 M 05696 03200 000014116X61) con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia definitiva per la Procedura n. _____, CIG n. _____".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.



Istituto Nazionale di Statistica

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico con dichiarazione aggiuntiva.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla Stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Stazione appaltante provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Istat fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'apposito allegato al presente Disciplinare, denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali" - allegato d, cui si fa specifico rinvio.

12. PENALI

Le penali sono calcolate come di seguito riportato:

- a) consegna della fornitura della Lista variabili per anagrafica editori, Lista variabili per opere pubblicate in formato cartaceo e della Lista variabili per opere pubblicate in formato elettronico per gli anni contabili 2023, 2024 entro il 31 dicembre 2025. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino a 15 giorni dalla data di consegna della fornitura, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
- b) Consegna della fornitura della Lista variabili per anagrafica per l'anno contabile 2025 entro il 31 gennaio 2026. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino a 15 giorni dalla data di consegna della fornitura, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
- c) Consegna della fornitura della Lista variabili per opere pubblicate in formato cartaceo e della Lista variabili per opere pubblicate in formato elettronico per l'anno contabile 2025 entro il 30 giugno 2026. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino a 15 giorni dalla data di consegna della fornitura, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.
- d) Consegna della fornitura della Lista variabili per anagrafica editori, Lista variabili per opere pubblicate in



Istituto Nazionale di Statistica

formato cartaceo e della Lista variabili per opere pubblicate in formato elettronico per l'anno contabile 2026 entro il 30 giugno 2027. In caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Il ritardo è ammesso fino a 15 giorni dalla data di consegna della fornitura, data oltre la quale l'Istat si riserva di rescindere il Contratto.

Le penali sono, inoltre, calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5‰ nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;

Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.

L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.

In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della prestazione contrattuale, qualora ricorrano sopravvenute e comprovate ragioni di interesse pubblico, ovvero emergano nuove esigenze organizzative o funzionali non prevedibili al momento dell'indizione della procedura. Analoga facoltà potrà essere esercitata in ipotesi di modifiche normative – con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023, al Codice Civile e alla normativa di settore – che incidano in maniera sostanziale sull'assetto del rapporto contrattuale. In tutti i casi su citati, resta espressamente escluso qualsivoglia diritto dell'Operatore Economico a ottenere indennizzi, compensazioni, risarcimenti o rimborsi a qualsiasi titolo, limitandosi l'Amministrazione a darne motivata comunicazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.